

**REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2021/574 DELLA COMMISSIONE****del 30 marzo 2021****recante modifica dei regolamenti di esecuzione (UE) 2017/375 e (UE) n. 540/2011 per quanto riguarda le condizioni di approvazione della sostanza attiva prosulfuron****(Testo rilevante ai fini del SEE)**

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari e che abroga le direttive del Consiglio 79/117/CEE e 91/414/CEE<sup>(1)</sup>, in particolare l'articolo 13, paragrafo 2, lettera c),

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento di esecuzione (UE) 2017/375 della Commissione<sup>(2)</sup> ha rinnovato l'approvazione della sostanza attiva prosulfuron come sostanza candidata alla sostituzione in conformità al regolamento (CE) n. 1107/2009.
- (2) L'approvazione della sostanza attiva prosulfuron, quale stabilita nell'allegato, parte E, del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 della Commissione<sup>(3)</sup>, prevedeva una restrizione in base alla quale l'impiego del prosulfuron doveva essere limitato ad una applicazione ogni tre anni sullo stesso campo in una dose massima di 20 g di sostanza attiva per ettaro.
- (3) In conformità all'articolo 7, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1107/2009, il 12 ottobre 2016 Syngenta Crop Protection AG ha presentato allo Stato membro relatore designato, la Francia, una domanda di modifica delle condizioni di approvazione del prosulfuron al fine di eliminare tale restrizione. La domanda è stata ritenuta ammissibile dallo Stato membro relatore designato.
- (4) Lo Stato membro relatore designato ha valutato l'impiego modificato della sostanza attiva prosulfuron in relazione ai possibili effetti sulla salute umana e animale e sull'ambiente, in conformità alle disposizioni dell'articolo 4 del regolamento (CE) n. 1107/2009, e ha elaborato un rapporto di valutazione per il rinnovo riveduto che è stato presentato all'Autorità europea per la sicurezza alimentare («l'Autorità») e alla Commissione il 5 aprile 2018.
- (5) In conformità all'articolo 12, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1107/2009, l'Autorità ha trasmesso al richiedente e agli Stati membri il rapporto di valutazione per il rinnovo riveduto per raccogliergli le osservazioni e lo ha messo a disposizione del pubblico. Il richiedente è stato invitato a fornire informazioni supplementari in conformità all'articolo 12, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1107/2009. La Francia ha valutato le informazioni supplementari e il 28 febbraio 2019 ha presentato alla Commissione e all'Autorità un rapporto di valutazione per il rinnovo riveduto.
- (6) Il 15 giugno 2020 l'Autorità ha comunicato alla Commissione le sue conclusioni<sup>(4)</sup> sulla possibilità che l'impiego modificato della sostanza attiva prosulfuron soddisfi i criteri di approvazione di cui all'articolo 4 del regolamento (CE) n. 1107/2009.

<sup>(1)</sup> GU L 309 del 24.11.2009, pag. 1.

<sup>(2)</sup> Regolamento di esecuzione (UE) 2017/375 della Commissione, del 2 marzo 2017, che rinnova l'approvazione della sostanza attiva prosulfuron come sostanza candidata alla sostituzione, in conformità al regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari, e che modifica l'allegato del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 della Commissione (GU L 58 del 4.3.2017, pag. 3).

<sup>(3)</sup> Regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 della Commissione, del 25 maggio 2011, recante disposizioni di attuazione del regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l'elenco delle sostanze attive approvate (GU L 153 dell'11.6.2011, pag. 1).

<sup>(4)</sup> EFSA (Autorità europea per la sicurezza alimentare), 2020. «Conclusion on the peer review of the pesticide risk assessment of the active substance prosulfuron». EFSA Journal 2020;18(7):6181, 20 pp. <https://doi.org/10.2903/j.efsa.2020.6181>.

